



Comune di Pomigliano d'Arco
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA n.1 del 07/01/2022

Oggetto: Misure per il contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco – sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado inclusi i servizi educativi per l'infanzia dal giorno 10.01.2022 al 22.01.2022

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833, recante ' *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* ';

VISTO l'art. 117 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. che, testualmente, così dispone: "*In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ...*";

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 e ss.mm.ii "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, conv. in legge 22 Maggio 2020 n. 35 e ss.mm.ii. recante ' Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19' con particolare riferimento al suo art. 1 c. 2 , lett e), che identifica, quale misura di contenimento dell'epidemia da COVID-19, Art 1 comma 2 lett. p) la '*sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.lgs 13 Aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche di ogni ordine e grado, nonché delle Istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, Master, Corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri Enti Pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati o di altri analoghi corsi, attività formative o prove d'esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza*';

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 conv. in legge 14 luglio 2020 n. 74 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172;

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

VISTO Lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20 Giugno 2002;

CONSIDERATO l'esponenziale aumento dei contagi negli ultimi giorni come evidenziato dalle comunicazioni della competente autorità sanitaria dell'ASL Napoli 3 Sud UOPC 51 e che il 20% dei soggetti attualmente positivi è rappresentata da soggetti in età scolare;

CONSIDERATO l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, l'esigenza di assumere ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che l'esercizio delle attività in presenza per gli alunni di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche privati, può costituire un fattore di accelerazione dei casi di contagio sul territorio comunale, attesa la particolare incidenza sul territorio del numero dei contagi;

CONSIDERATO il rilevante numero di Istituti scolastici presenti sul territorio, con particolare riferimento agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, con forte presenza di studenti provenienti anche dai Comuni limitrofi con il conseguente utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti;

CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni soci dell'Agenzia Area Nolana, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano, a cui si sono aggiunti i sindaci di Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco si sono riuniti il giorno 5 gennaio e il giorno 7 gennaio per analizzare i dati epidemiologici dell'intera area;

CONSIDERATO che dai dati forniti dall'ASL emerge, in questi Comuni, un'incidenza dei soggetti attualmente positivi, in media nettamente superiore al dato nazionale e regionale;

CONSIDERATO che i Sindaci hanno raccolto le difficoltà rappresentate dai Dirigenti scolastici che si troveranno ad affrontare le problematiche derivanti dalla positività del personale scolastico;

PRESO ATTO delle difficoltà registrate negli ultimi giorni dall'ASL nella gestione dei tamponi e confermate dai rappresentanti della stessa presenti alla riunione con i Sindaci;

PRESO ATTO della Nota a firma del Presidente di Anci Campania, prot. n. 6 del 7 gennaio 2022, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Campania che condivide le perplessità espresse dai Sindaci;

RITENUTO OPPORTUNO adottare disposizione di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado inclusi i servizi educativi per l'infanzia sul territorio comunale dal giorno lunedì 10 Gennaio 2022 al giorno Sabato 22 Gennaio 2022, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

ORDINA

La sospensione dell'attività didattica in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, inclusi i servizi educativi per l'infanzia dal giorno 10.01.2022 al 22.01.2022;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Napoli, al Comando di Polizia Locale ed alle FF.OO. ricomprese nella Legge n.121 del 1981 ed ogni altro organo che esplica funzioni di Polizia per la pedissequa applicazione della presente ordinanza;

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Che la stessa sia trasmessa ai Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio, al Prefetto di Napoli;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Napoli, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Prof. Gianluca Del Mastro

